

Aggiornamento del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 21 marzo 2018)

14 marzo 2023

- a) alla pagina 3 delle istruzioni, nel paragrafo “CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI”:
 - il titolo è sostituito con: “CURATORI E COMMISSARI LIQUIDATORI”;
 - nella prima riga, dopo la parola “fallimentare” sono aggiunte le seguenti: “/curatore della liquidazione giudiziale”;
- b) alla pagina 6 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP2, le parole “18 e 19” sono sostituite dalle parole “18, 19 e terzo comma”;
- c) alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “EventiEccezionali”, nella colonna “Controlli” sono aggiunte le seguenti parole “Non può assumere valore 2 se l’elemento AnnoImposta è maggiore di 2022”;
- d) alla pagina 14 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “Acconto”, nella colonna “Controlli” sono aggiunte, all’inizio, le seguenti parole “Se presente non può essere inferiore a 103,29”.

31 agosto 2022

- a) alla pagina 1 delle istruzioni per la compilazione, nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione”, nel secondo capoverso le parole “16 settembre” sono sostituite con le parole “30 settembre”;
- b) alla pagina 3 delle istruzioni per la compilazione, nel paragrafo “Comunicazione periodica per il gruppo” il secondo capoverso è sostituito con il seguente: “In tale Comunicazione, contenente i dati della liquidazione periodica dell’IVA per l’intero gruppo, non va compilata la casella “Subforniture” nel rigo VP1 e non vanno compilati i rigi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12 del quadro VP.”;
- c) alla pagina 6 delle istruzioni per la compilazione, nel paragrafo “Eventi eccezionali” nel secondo punto elenco l’ultimo capoverso è sostituito con il seguente: “Per tali soggetti l’articolo 1, comma 923, della legge n. 234 del 2021, l’articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, e l’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2022, hanno sospeso i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;”;
- d) alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “EventiEccezionali” è eliminato il controllo bloccante.

10 febbraio 2022

Al fine di tener conto della sospensione dei versamenti IVA prevista dall'articolo 1, comma 923, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n.234:

- a) alla pagina 6 delle istruzioni per la compilazione, nel paragrafo “Eventi eccezionali” dopo il primo punto elenco è inserito il seguente: “. il **codice 2**, dalle Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’articolo 1, comma 923, della legge n. 234 del 2021, ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;”;
- b) alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “EventiEccezionali”, nella colonna “Valori ammessi”, dopo le parole “1 o” sono inserite le seguenti: “2 o”.